



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2006

ALLEGATO alla deliberazioni n° 29 del 21/02/2006



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

INDICE

Parte I – Disposizioni generali.....	pag. 3
Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Contenuto del regolamento	pag. 3
Art. 3 Tipologia delle occupazioni	pag. 4
Art. 4 Occupazioni abusive	pag. 4
Art. 5 Occupazioni d'urgenza	pag. 5
Parte II – Disciplina delle concessioni/autorizzazioni.....	pag. 5
Art. 6 Disposizioni generali in materia di procedimento	pag. 5
Art. 7 Necessità dell'atto di concessione/autorizzazione	pag. 5
Art. 8 Occupazioni escluse dalla concessione/autorizzazione	pag. 6
Art. 9 Domanda di concessione/autorizzazione: forma e contenuto	pag. 6
Art.10 Istruttoria della domanda e procedimento	pag. 8
Art.11 Rilascio e contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	pag. 8
Art.12 Obblighi del titolare della concessione/autorizzazione	pag. 9
Art.13 Rinnovo e proroga della concessione/autorizzazione	pag. 10
Art.14 Disdetta e rinuncia alla concessione/autorizzazione	pag. 11
Art.15 Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione	pag. 11
Art.16 Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione	pag. 12
Parte III – Istituzione e disciplina del canone	pag. 13
Art.17 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni	pag. 13
Art.18 Criteri per la determinazione del canone	pag. 13
Art.19 Classificazione delle strade e degli spazi e aree pubbliche	pag. 13
Art.20 Entità dell'occupazione	pag. 14
Art.21 Durata dell'occupazione	pag. 14
Art.22 Determinazione del canone	pag. 15
Art.23 Maggiorazioni del canone	pag. 15
Art.24 Riduzioni del canone	pag. 15
Art.25 Esenzioni dal canone	pag. 16
Art.26 Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori	pag. 17
Art.27 Attività di controllo	pag. 18
Art.28 Riscossione coattiva	pag. 18
Art.29 Sanzioni ed interessi	pag. 19
Art.30 Sanzioni e Adesione del contribuente	pag. 19
Art.31 Rimborsi	pag. 19
Art.32 Contenzioso	pag. 19
Parte IV - Disposizioni finali e transitorie	pag. 20
Art.33 Disposizioni finali e transitorie	pag. 20
Allegato A	pag. 21



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, disciplina:

1) il rilascio di concessioni/autorizzazioni riguardanti le occupazioni di qualsiasi natura e tutti gli altri provvedimenti inerenti e/o conseguenti:

a) occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Concesio;

b) le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, nonché aree asservite all'uso pubblico.

2) l'applicazione del canone previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, che grava sulle aree di cui al comma precedente.

Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) con il termine “canone”, il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;

b) per “concessione”, l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione permanente e per “autorizzazione” l'atto amministrativo relativo ad occupazioni temporanee;

c) per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente una utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

d) per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 – Contenuto del regolamento

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono disciplinate:

a) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione/autorizzazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;

c) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;

e) l'attività di controllo, verifica, accertamento e applicazione delle sanzioni.

Sono abrogate dal presente regolamento le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte:

- dal regolamento comunale di polizia urbana;
- dal regolamento edilizio comunale;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

- dal regolamento comunale per il funzionamento dei mercati ambulanti.

Articolo 3 – Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e non superiore a 29 anni.

Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse per almeno un anno consentendo l'uso della medesima area per tutti i giorni della settimana.

Sono altresì considerate permanenti le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;

b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno, anche se ricorrenti; sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dal soggetto concessionario soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.

Articolo 4 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici realizzate senza il necessario provvedimento di concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive e le medesime sono comunque soggette al pagamento del canone secondo le modalità del presente regolamento.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni:

a) realizzate in modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;

b) che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione/autorizzazione, senza rinnovo o proroga della stessa ovvero quando questa sia revocata o dichiarata decaduta o estinta ai sensi degli art. 14 e 15 del presente regolamento;

c) rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale.

3. In caso di occupazione abusiva:

- ove l'occupazione possa essere regolarizzata il Comune procede ad emettere il provvedimento di concessione/autorizzazione con le modalità previste dal presente regolamento, salvo quanto previsto ai commi 4 – 5 - 6 del presente articolo;
- ove l'occupazione non possa essere regolarizzata si dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese nonché quelle di custodia.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

4. Le occupazioni abusive, accertate con apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art.29 del presente regolamento;
5. Il verbale di contestazione della violazione redatto dall'ufficio di Polizia Locale costituisce base per l'emissione del titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Funzionario Responsabile d'imposta dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di accertamento.
6. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Articolo 5 – Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento autorizzatorio soltanto in circostanze di estrema urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione all'Ufficio Tributi e all'ufficio di Polizia Locale direttamente via fax o con telegramma entro e non oltre le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo. L'ufficio di Polizia Locale provvederà ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e quindi il Funzionario Responsabile d'imposta provvederà a rilasciare il provvedimento di concessione/autorizzazione in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione oltre al pagamento del canone come previsto per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

PARTE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

Articolo 6 – Disposizioni generali in materia di procedimento

Ai procedimenti disciplinari nel presente regolamento si applica quanto previsto dallo statuto del Comune di Concesio e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Articolo 7 – Necessità dell'atto di concessione/autorizzazione

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui ai precedenti articoli, in via permanente o temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, su domanda dell'interessato.
2. La concessione/autorizzazione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sullo stesso da parte della collettività.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

Articolo 8 – Occupazioni escluse dalla concessione/autorizzazione

1. Sono esenti dall'obbligo della preventiva concessione/autorizzazione le seguenti occupazioni per le quali si considera sostitutiva l'apposita ricevuta di pagamento del canone:

a) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di autorizzazione (*ambulanti senza posto fisso*), secondo accordi con la Polizia Locale;

b) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di Polizia Locale.

2. Non è richiesta l'autorizzazione per occupazioni temporanee od occasionali con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci a negozi, magazzini, abitazioni, etc, che stazionino per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette operazioni, comunque non superiori a 60 (sessanta) minuti e nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale.

Articolo 9 – Domanda di concessione/autorizzazione: forma e contenuto

1. Chiunque intenda occupare, in via permanente o temporanea, nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve preventivamente presentare, almeno dieci (10) giorni prima dell'inizio dell'occupazione, domanda scritta, indirizzata al Ufficio Tributi, volta ad ottenere il rilascio dell'apposito provvedimento di concessione/autorizzazione.

1Bis. Chiunque intenda occupare in via continuativa od occasionale aree pubbliche destinate a feste e sagre deve presentare almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione domanda scritta all'Ufficio Sportello Unico volta ad ottenere il rilascio dell'apposito provvedimento di concessione/autorizzazione.

2. Nel caso di occupazioni di pronto intervento, occasionali o momentanee la domanda deve essere presentata all'ufficio di Polizia Locale che, verificata positivamente l'esistenza dei requisiti necessari, rilascia direttamente ed immediatamente l'atto di autorizzazione. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare le norme dettate dal nuovo codice della strada per non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

3. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari, la domanda di occupazione di suolo pubblico, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:

a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, i dati anagrafici, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, codice fiscale e il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e l'individuazione specifica dell'area o spazio pubblico o porzione di esso che si richiede di occupare;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

- d) la superficie che si intende occupare precisandone l'entità espressa in metri quadrati o lineari; qualora dalla domanda non sia possibile identificare o delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria;
 - e) la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - f) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione particolareggiata dell'opera, dell'impianto o manufatto che si intende eseguire o eventualmente collocare;
 - g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria; marca da bollo nella misura disposta per legge da applicare al provvedimento di concessione/autorizzazione. Detta marca da bollo sarà restituita contestualmente all'eventuale provvedimento di diniego;
 - h) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - i) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
 - j) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
4. Il richiedente è tenuto a presentare con la domanda di occupazione suolo tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio Tributi per le occupazioni temporanee, dall'Ufficio Tecnico per le occupazioni permanenti, e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda stessa.
5. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve allegare le medesime alla domanda di occupazione suolo.
6. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il competente Settore per il rilascio della concessione, potrà richiedere oltre a quanto sopra, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti; potrà, inoltre, imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza stradale.
7. L'ufficio di Polizia Locale competente al controllo, secondo le leggi vigenti, potrà riservarsi di imporre prescrizioni o altre modalità tecniche a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale.
8. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia e natura dell'area oggetto di domanda di concessione/autorizzazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.
9. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge 4.1.1968, n.15 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
10. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di concessione/autorizzazione.
11. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

Articolo 10 – Istruttoria della domanda e procedimento

1. Le domande per l'occupazione del suolo pubblico devono essere



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

presentate ai seguenti Uffici:

- **Occupazioni permanenti - Ufficio Tecnico**
- **Mercati, sagre e feste - U.O. Sportello Unico**
- **Tutto quanto non previsto dai punti precedenti - Ufficio Tributi.**

L'ufficio Tecnico e l'Ufficio Sportello Unico dovranno trasmettere copia della domanda all'Ufficio Tributi.

Le autorizzazioni verranno rilasciate dagli uffici preposti alla ricezione della domanda.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, (occupazioni d'urgenza) il termine per la conclusione del procedimento è di dieci giorni: tale termine è sospeso nei casi di richiesta da parte del responsabile del procedimento di integrazione o regolarizzazione per incompletezza o carenze nella domanda di concessione e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione o regolarizzazione non pervenga al Settore competente la relativa documentazione, la domanda verrà archiviata.

3. In caso di presentazione di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, verrà data preferenza alla domanda con data di presentazione anteriore (farà fede il timbro postale in caso di trasmissione tramite servizio postale o la data di ricevimento apposta dall'Ufficio Tributi se consegnata a mano a tale ufficio). In caso di domande presentate contemporaneamente si darà preferenza alla richiesta con durata dell'occupazione maggiore.

4. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo alla Polizia Locale.

5. Sono, comunque, rigettate le richieste di concessione/autorizzazione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici esercizi, dell'ordine pubblico o della quiete pubblica.

Articolo 11 - Rilascio e contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione o di diniego, in base ai risultati dell'istruttoria, emesso dal Funzionario Responsabile d'imposta o dal Responsabile del Settore Tecnico, deve essere consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data di inizio dell'occupazione indicata nell'atto di concessione/autorizzazione.

2. Nell'istruttoria della domanda viene tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali.
3. La concessione/autorizzazione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, etc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne o altro).

4. L'autorizzazione è strettamente personale, è conseguentemente vietato il trasferimento, la subautorizzazione o la cessione a terzi; ed è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi in essa specificati. E' ammesso l'utilizzo del bene concesso tramite persona autorizzata e indicata dal titolare della concessione stessa, previa comunicazione agli uffici che hanno rilasciato il provvedimento autorizzatorio.

5. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:

- a) gli elementi identificativi della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 9;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata al concessione;
- c) la durata della concessione, che nel caso di occupazioni permanenti non può eccedere gli anni 29, e la frequenza dell'occupazione.
Per le occupazioni temporanee per la realizzazioni di nuovi reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, che la concessione temporanea acquisisce automaticamente la natura di permanente;
- d) la superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;
- e) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia locale ed edilizio;
- f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 12;
- g) l'indicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione.

6. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.

7. Il mancato pagamento, nei termini stabiliti nel presente regolamento, di eventuali canoni relativi a precedenti provvedimenti di autorizzazione riferiti alla stessa ditta richiedente, costituisce motivo ostativo al rilascio di nuovi atti di autorizzazione.

8. Il rilascio della concessione/autorizzazione nei casi previsti art. 10 c.4 è subordinata al rilascio del parere dell'ufficio di Polizia Locale.

9. Qualora la concessione/autorizzazione sia soggetta all'obbligo di registrazione e pertanto all'imposta di registro, le spese di registrazione ed altri oneri fiscali eventualmente dovuti spettano al titolare della concessione/autorizzazione.

Articolo 12 - Obblighi del titolare della concessione/autorizzazione

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

- a) occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione/autorizzazione e svolgervi le attività esplicitate nella stessa;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, alla scadenza della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario;
- c) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza locale o addetti autorizzati dall'amministrazione, l'atto e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dell'atto o documenti suddetti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvede a rilasciarne un duplicato;
- d) di mantenere in buone condizioni di ordine e pulizia l'area concessa e le eventuali aree limitrofe indicate nel provvedimento autorizzatorio e rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;
- e) disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;
- f) comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione;
- g) divieto di sub-autorizzazione o di trasferimento a terzi della concessione;
- h) pagamento del canone di concessione;
- i) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dalla Amministrazione.

3. L'atto di concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico non abilita il concessionario alla installazione di manufatti, qualora a tal fine sia prescritta formale concessione edilizia a norma del vigente regolamento, né ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.

4. La concessione/autorizzazione e la relativa ricevuta di pagamento dovranno essere presenti sul luogo dell'occupazione ed esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente a vigilare.

Articolo 13 – Rinnovo e proroga della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione, prima della sua scadenza, può chiederne:

- a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
- b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare apposita preventiva richiesta scritta di rinnovo, all'Ufficio Tributi comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo stesso e gli estremi della concessione in scadenza.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, apposita preventiva richiesta scritta di proroga, all'Ufficio Tributi, contenente gli estremi della autorizzazione in scadenza e la durata per la quale



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

viene richiesta la proroga, i motivi della richiesta, ed ogni altro elemento di variazione rispetto alla concessione originaria.

4. Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere, costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Articolo 14 – Disdetta e rinuncia alla concessione/autorizzazione

1. Il richiedente, durante la fase istruttoria della domanda di occupazione e comunque prima che inizi il periodo della stessa, se non più interessato ad ottenere il provvedimento, deve comunicare la disdetta per iscritto o a mezzo fax indirizzata **agli uffici preposti al ritiro della domanda**, almeno 24 ore prima della data di inizio dell'occupazione indicata dallo stesso richiedente sulla domanda, al fine di consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici comunali.

In mancanza della comunicazione di cui sopra o qualora la stessa avvenga oltre i termini suddetti, sorge l'obbligo del pagamento del canone, considerando periodo di occupazione presunta i giorni intercorsi dalla data di inizio di occupazione indicata dal richiedente fino al giorno della comunicazione di disdetta. In ogni caso non si fa luogo al rimborso di qualsiasi spesa sostenuta dal richiedente per il rilascio del provvedimento di autorizzazione.

2. La rinuncia volontaria e/o la cessazione anticipata del rapporto concessorio, qualora sia già cominciato il periodo di occupazione, devono essere tempestivamente comunicate dal concessionario per iscritto o a mezzo fax indirizzata **agli uffici preposti al ritiro della domanda**, al fine di consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici comunali. In mancanza della comunicazione di cui sopra, sorge l'obbligo del pagamento del canone totale per l'intero periodo indicato nella concessione/autorizzazione.

3. Il canone cessa di essere dovuto a decorrere dalla data di presentazione della rinuncia volontaria e/o della cessazione anticipata indirizzata **agli uffici preposti al ritiro della domanda**. Ai fini del calcolo dell'eventuale rimborso del canone anticipatamente versato, verrà applicata il canone, permanente o temporaneo, in relazione al periodo di effettiva occupazione. Non si procede in ogni caso a rimborsi per periodi inferiori ad una settimana.

Articolo 15 – Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. Il Funzionario Responsabile d'imposta, per le occupazioni temporanee o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per le occupazioni permanenti, **il Responsabile dell'Ufficio Sportello Unico per mercati, sagre e fiere**, con atto motivato e/o su indicazione dell'ufficio di Polizia Locale, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la autorizzazione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione della autorizzazione in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o altro, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata su semplice richiesta del



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

Comune o avviso orale della Polizia Locale per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo alcuno. Tale sospensione dà diritto esclusivamente alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederà d'ufficio la Polizia Locale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

3. La revoca della concessione dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca ed in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Il rimborso è corrisposto su richiesta scritta del concessionario e si provvederà con atto dirigenziale.

Articolo 16 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone o di eventuali altri diritti dovuti stabilito nella concessione entro i termini fissati nell'apposito provvedimento o nell'avviso di accertamento;
- b) reiterate violazioni (almeno due nel corso dell'anno) del concessionario, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni e degli obblighi imposti con l'atto di concessione o delle norme del presente regolamento ovvero faccia un uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) mancata occupazione dello spazio, senza giustificato motivo, nei dieci giorni successivi alla data iniziale prevista nell'atto di concessione.

2. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:

- a) scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata;
- b) rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 14 (disdetta o rinuncia);
- c) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatti salvi gli eventuali diritti degli eredi legittimi;
- d) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. La decadenza è dichiarata dal Funzionario Responsabile competente al rilascio della concessione, con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo oggetto della concessione.

4. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

PARTE III - ISTITUZIONE E



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

DISCIPLINA DEL CANONE

Articolo 17 – Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

I Servizi competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi Servizi provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, nonché le loro eventuali variazioni.

Articolo 18 – Criteri per la determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade e degli spazi ed aree pubbliche secondo i criteri individuati al successivo articolo 19;
- b) entità dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 20;
- c) durata dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 21;

2. Per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, con cavi, linee aeree e sotterranee, pozzetti, centraline, tubature e impianti in genere, cabine, pali e tralicci di sostegno, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali connesse a tali servizi, dalle medesime aziende o da imprese appaltatrici di opere e lavori per conto delle stesse, si applica l'art.63, 2° comma, lett.f) del D.Lgs. n.446/1997 e *successive modificazioni ed integrazioni*.

Articolo 19 – Classificazione delle strade e degli spazi e aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in due categorie in base alla loro importanza, ubicazione, centralità, intensità abitativa, attività e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione degli spazi e delle aree pubbliche, è parte integrante del presente regolamento come da allegato A.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area destinata a verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria con il canone più elevato.

5. Dalla suddetta classificazione sono escluse le occupazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 (aziende di erogazione di servizi pubblici).

Articolo 20 – Entità dell'occupazione



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

1. Il canone è commisurato all'occupazione delle aree o spazi pubblici espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. L'entità dell'occupazione, è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione/autorizzazione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;
 - b) per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti non titolari di autorizzazione, la metratura utilizzata è quella che risulta dalla piazzola occupata;
 - c) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione/autorizzazione, diverse dal punto precedente, quella che risulta di fatto occupata;
 - d) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dal competente pubblico ufficiale in merito alla contestazione del comportamento abusivo.
 - e) **per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti/spuntisti in occasione di fiere e sagre la metratura è quella risultante dall'autorizzazione/concessione rilasciata dall'Ufficio Sportello Unico.**
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato.
4. La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Articolo 21 – Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è commisurata:
 - a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione/autorizzazione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione/autorizzazione;
 - b) per le occupazioni esenti da autorizzazione, in base alla durata effettiva;
 - c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. La durata dell'occupazione è calcolata:
 - a) per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori a 15 giorni;
 - b) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni;
3. Ai fini dell'applicazione del canone, eventuali proroghe della autorizzazione, comportano un singolo periodo indipendente.
4. Le occupazioni abusive, salvo prova contraria, si presumono effettuate dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate per le occupazioni permanenti, considerando queste realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e dal 1° giorno del mese in cui sono state accertate per le occupazioni temporanee, risultante sempre da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

Articolo 22 – Determinazione del canone

La misura del canone è determinata nel modo seguente:

tariffa deliberata x superficie occupata x durata in giorni (o in mesi, se permanente) x il coefficiente relativo all'attività esercitata e alla modalità dell'occupazione.

1. Per le occupazioni permanenti il canone decorre dal mese dell'anno nel quale è stata rilasciata la concessione e cessa nel mese in cui la stessa ha termine; a tal fine si considerano per intero le eventuali frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto dalla data di decorrenza della autorizzazione e sino al termine della stessa, indipendentemente dalla effettiva occupazione.

3. In deroga a quanto previsto dai precedenti comma 1 e 2, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nel seguente modo:

Tariffa deliberata x Numero utenti al 1° gennaio dichiarati dalle aziende.

Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo è applicabile esclusivamente in alternativa e non in sovrapposizione ad altri eventuali canoni.

Articolo 23 – Maggiorazioni del canone

Soppresso

Articolo 24 – Riduzioni del canone

1. Si applica una riduzione del 50% alle occupazioni temporanee realizzate da:

- Venditori ambulanti
- ai pubblici esercizi
- produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
- per esercizio di attività edilizia;

2. Si applica una riduzione del 50% alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni realizzate da venditori ambulanti;

3. Si applica una riduzione del 50% alle occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente;

4. Per le occupazioni temporanee, **con esclusione di quelle effettuate durante sagre e fiere** si applica una riduzione in base all'utilizzo in fasce orarie distinguendo:

- fino a 8 ore – 30%
- da 8 a 12 ore – 10%
- oltre le 12 ore – nessuna riduzione.

5. Godono di una riduzione dell'80% sulla tariffa ordinaria giornaliera:

- le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti,
- le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e/o sportive.

Le agevolazioni sono cumulabili in successione tra loro.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

La misura del canone, al netto delle riduzioni, non può essere inferiore a € 0.08 per metro quadro e per giorno, in considerazione della classe di appartenenza dell'ente.

Articolo 25 – Esenzioni dal canone

Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione/autorizzazione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi relativamente alle attività connesse all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
- c) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
- d) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui all'articolo n.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, per le attività d'istituto loro proprie;
- e) occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- f) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari e le aste delle bandiere;
- g) occupazioni realizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap;
- h) le occupazioni realizzate per accesso veicolare e pedonale alle private proprietà (passi carrabili);
- i) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono inferiori a mezzo metro quadrato;
- j) le occupazioni di suolo pubblico, effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli, per il tempo strettamente necessario a tali operazioni;
- k) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate;
- l) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Concesio ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'Amministrazione comunale;
- m) le occupazioni di suolo pubblico realizzate per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde, con mezzi meccanici o macchine operatrici, fino a due giorni;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

- n) le occupazioni di pronto intervento con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, ecc., di durata non superiore alle sei ore;
- o) le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili purché debitamente autorizzate e non siano collocati per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro o costituiscano barriere di antintrusione degli immobili;
- p) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di pubblici servizi;
- q) le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, promosse da Enti ed Associazioni senza fini di lucro, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, sempreché l'accesso sia libero e gratuito ed il ricavato di eventuale vendita o raccolta di denaro sia devoluto in beneficenza;
- r) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- s) le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali;
- t) le occupazioni di aree pertinenziali ai cimiteri destinate a parcheggio veicolare;
- u) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-window e tende solari fisse o retrattile siano essi di carattere permanente o temporaneo;

Articolo 26 – Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti devono essere pagati mediante una delle seguenti forme:
 - pagamento tramite conto corrente postale n° 10681252 intestato al Comune di Concesio - COSAP/TARSUG;
 - riscossione diretta tramite agenti contabili incaricati dall'Amministrazione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti, relativamente all'annualità in corso al momento del rilascio, è effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione stessa, per i mesi di effettiva occupazione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno prefestivo e/o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento di cui al comma precedente deve avvenire in un'unica soluzione.
4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro 30 giorni dal rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
5. L'obbligo della denuncia di occupazione di suolo pubblico è assolto con il



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

- relativo versamento del canone entro i termini stabiliti nel presente articolo;
6. Per importi superiori ad € 1.550,00, riferiti alla singola concessione, il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che per temporanee, può essere effettuato in massimo quattro rate di eguale importo, purchè la prima rata venga versata entro 30 giorni dal rilascio della concessione/autorizzazione e l'ultima venga versata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della concessione.
 7. Non si fa luogo al versamento del canone dovuto qualora sia di importo inferiore a € 5.
 8. **La liquidazione e la riscossione del canone relativo a mercati, fiere e sagre verrà effettuata dal un impiegato istruttore afferente al Settore Amministrativo. Per fiere e sagre, 30 giorni prima dell'evento, l'Ufficio Sportello Unico invierà al richiedente il bollettino postale con l'indicazione dell'importo da versare all'Ente, la cui ricevuta dovrà essere restituita all'Ufficio 15 giorni prima dell'evento per il rilascio dell'autorizzazione.**
 9. **La liquidazione e la riscossione del canone relativo alle parti residuali del presente regolamento faranno capo all'Ufficio Tributi.**
 10. **Copia della ricevuta di pagamento e della relativa autorizzazione/ concessione per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche, realizzato in occasione di mercati, fiere e sagre, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi da parte dell'Ufficio Sportello Unico, preposto ai sensi dell'art.9 del presente regolamento al rilascio dell'autorizzazione stessa.**

Articolo 27 – Attività di controllo

1. Il Funzionario Responsabile d'imposta, in riferimento alle occupazioni temporanee e permanenti oggetto del presente regolamento, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lettera c), dispone il recupero dell'omesso versamento del canone o di ogni sanzione relativa al medesimo.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) gli eventuali interessi moratori e sanzioni;
 - c) modalità e condizioni con il quale effettuare il pagamento dell'intera obbligazione entro il termine di 60 giorni;
 - d) Organo presso il quale ricorrere.
3. Gli avvisi di accertamento relativi alle violazioni dei commi precedenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o messo comunale, secondo i termini stabiliti per legge.

Articolo 28 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate con provvedimento di cui all'articolo precedente, divenuto definitivo se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente nei modi previsti dalla legge.
2. Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate da materiali o manufatti relative all'occupazione abusive di cui all'art.4 del presente regolamento, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.

Articolo 29 – Sanzioni ed interessi

1. omessa denuncia (occupazione abusiva): sanzione 100% del canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata;
2. Infedele denuncia: sanzione 50% dell'importo da versare;
3. omesso, tardivo o parziale versamento: sanzione del 30% sull'importo da versare;
4. violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento: laddove non sono previste sanzioni specifiche, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n.267.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla data di contestazione, o se questa non è avvenuta, dalla data di notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della Legge n.689/1981.

Competente alla vigilanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è l'Ufficio di Polizia Locale.

Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

Articolo 30 – Sanzioni e Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nei commi 1 - 2 - 3 sono ridotte ad un quarto se, entro i termini per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente, con il pagamento del canone, se dovuto, delle sanzioni e degli interessi legali ai sensi dell'art.1284 del Codice Civile.

Articolo 31 – Rimborsi

1. Nel caso di rinuncia, modifica, sospensione e revoca della concessione il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato a seguito di richiesta scritta del concessionario.
2. Sulle somme dovute a rimborso in caso di rinuncia del concessionario, spettano gli interessi legali, con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso.
3. Alla restituzione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e per quelle erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario Responsabile d'imposta, con proprio provvedimento.

Articolo 32 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione/autorizzazione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.5 della Legge n.1034/1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione **passano alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art.3 bis c.1 del D.L. 203/2005 convertito dalla L.248/2005.**



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento, entra in vigore i data **1 gennaio 2006**.
2. Le concessioni e autorizzazioni di suolo pubblico in essere al **1 gennaio 2006**, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, conservano la propria validità ed efficacia fino alla naturale scadenza, a condizione che sia corrisposto il relativo canone, se dovuto.
3. Le concessioni e autorizzazioni di suolo pubblico in essere all'1 gennaio 2006, non in regola con le norme del presente regolamento, possono essere adeguate, su richiesta del concessionario, entro il **31 dicembre 2006**; oltre tale termine decadono.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.**29** del **15.03.2005** nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

ALLEGATO A

ELENCO VIE PRINCIPALI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE	
1	VIA ALIGHIERI DANTE
2	LARGO CAPRIOLI ELENA
3	VIA CAMERATE
4	VIA CARROBBIO
5	VIA COSTORIO
6	VIA COTTINELLI ANTONIO
7	VIA EUROPA
8	VIA F.LLI LODRONE
9	VIA GRAMSCI ANTONIO
10	VIA KENNEDY J.F.
11	VIA MARCONI GUGLIELMO
12	VIA MATTEI ENRICO
13	VIA MAZZINI GIUSEPPE
14	VIA MONTINI GIUSEPPE
15	VIA MORANDI GILLI
16	VIA NATALI EUPLO
17	VIA NICOLINI GIULIO
18	VIA NIKOLAJEWKA
19	VIA PASCOLI GIOVANNI
20	VIA RIZZARDI LUIGI
21	VIA RODOLFO DA CONCESIO
22	VIA RONCAGLIE
23	VIA S.ANDREA
24	VIA SANGERVASIO GEROLAMO
25	VIA SORLINI VINCENZO
25	VIA VALPIANA
27	VIA ZANARDELLI GIUSEPPE



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

VIE SECONDARIE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE

Sono da considerarsi “vie secondarie” le vie residuali non previste dal precedente elenco con conseguente riduzione del canone stesso del 50%.